SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1998, n. **208.**

Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime risorse, della necessità di completare le opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e di cantierabilità.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, realizzati nelle aree depresse, ricompresi tra le opere commissariate di cui al comma 1, e al fine di riattivare l'operatività della legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di lire 2.550 milioni per l'anno 1999 e di lire 73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 1.702.550 milioni per l'anno 1999, a lire 2.173.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per consentire la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con riferimento alle istanze presentate nel 1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nei limiti delle risorse assegnate dal CIPE, le disponibilità esistenti nelle sezioni del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme utilizzate per le predette finalità saranno reintegrate a valere sulle risorse stanziate dai commi 1 e 2.

5. È istituito un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie regionali e locali, sentita la predetta Conferenza unificata. A tale Fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione e le altre società che presentano progetti, anche di carattere generale, e le relative istruttorie sono svolte con le modalità corrispondenti a quelle previste per l'attuazione del predetto decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1998

SCÀLFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3207):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 9 aprile 1998.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 22 aprile 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 8ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede deliberante, il 5, 6, 12, 26, 27 maggio 1998 e approvato il 2 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4960):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 giugno 1998 con pareri delle commissioni I, VIII, X e XIV.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 10, 16, 17 giugno 1998.

Esaminato in aula il 22 giugno 1998 e approvato il 25 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997, n. 119), è il seguente:

«Art. 1 *(Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale).* — 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i princìpi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità designate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a contrarre mutui decenni con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica. Il Ministro per le politiche agricole stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro; le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole».

— Si riporta il testo del comma 3, lettera *d)*, dell'art. 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;».

— L'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», ha istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea. Si riporta il testo dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*:

«5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-*bis*. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-*ter*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-*bis*».

— Il testo dell'art. 13 del citato D.L. n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:

«Art. 13 (*Commissari straordinari e interventi sostitutivi*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento.

4-*ter*. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1».

— Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia»:

«Art. 56. — In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide, entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure a finanziamento delle opere di competenza regionale.

Le proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto.

La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive».

— La legge 27 febbraio 1985, n. 49, reca: «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione».

— Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante: «Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (testo cordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1992, n. 299), così recita:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

— Il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 4, recante: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», che si riporta:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità del l'istruttoria».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo; nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

98G0259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1998.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 1999, di carte valori postali celebrative e commemorative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1999, le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «Europa 1999»;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli celebrativi del 50° anniversario della costituzione del Consiglio d'Europa;

francobolli celebrativi del 125° anniversario dell'Unione Postale Universale;

francobolli commemorativi dei «Ragazzi del '99», nel centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Giuseppe Parini, nel II centenario della morte;

francobolli commemorativi di Johann Wolfgang Goethe, nel 250° anniversario della nascita;

francobolli commemorativi di Eleonora Pimentel de Fonseca, nel II centenario della morte;

francobolli celebrativi della preparazione al Giubileo;

francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno duemila;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1999, delle seguenti carte valori francobolli celebrativi di «Europa 1999»;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli celebrativi del 50° anniversario della costituzione del Consiglio d'Europa;

francobolli celebrativi del 125° anniversario dell'Unione Postale Universale;

francobolli commemorativi dei «Ragazzi del '99», nel centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Giuseppe Parini, nel II centenario della morte;

francobolli commemorativi di Johann Wolfgang Goethe, nel 250° anniversario della nascita;

francobolli commemorativi di Eleonora Pimentel de Fonseca, nel II centenario della morte;

francobolli celebrativi della preparazione al Giubileo;

francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno duemila.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 289

98A5768

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 giugno 1998.

Interventi urgenti di sistemazione del versante in frana nel comune di Assisi, località Ivanchic, ed integrazioni all'ordinanza n. 2791 del 15 giugno 1998. (Ordinanza n. 2793).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza n. 2791 in data 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998;

Visto il comma 1 dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, con il quale il Ministero dei lavori pubblici provvedeva all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice ed Arnara, dichiarati di interesse nazionale;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono stati disposti finanziamenti di interventi su frane nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice e Arnara con un onere complessivo di lire 30 miliardi a carico del Fondo della protezione civile;

Considerato che i fondi sono stati trasferiti al Ministro dei lavori pubblici che con decreto n. 2153 del 7 dicembre 1987 ha successivamente destinato la somma di lire 10 miliardi a favore del provveditorato alle opere pubbliche dell'Umbria per gli interventi relativi alla frana di Assisi;

Considerato che sullo stanziamento di lire 10 miliardi risulta ancora disponibile la somma di lire 8373 milioni;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi; e in particolare l'art. 14, comma 11;

Considerato che la crisi sismica che ha interessato l'Umbria e le Marche a partire dal 26 settembre 1997 ha aggravato la situazione statica del corpo di frana e degli edifici su esso ricadenti, il cui risanamento rientra pertanto nel piano di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il dipartimento della protezione civile il 16 giugno 1998 alla quale hanno partecipato rappresentanti della regione Umbria, del comune di Assisi, del Dipartimento della protezione civile e del provveditore alle opere pubbliche della regione Umbria;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria con la somma di cui in premessa pari a lire 8373 milioni provvede entro tre mesi dalla data della presente ordinanza ed utilizzando anche le indagini, gli studi ed altri elaborati disponibili, al completamento dell'indagini e alla progettazione degli interventi relativi alla sistemazione idrogeologica del versante in frana del comune di Assisi in località Ivanchic, nonché all'individuazione degli edifici immediatamente recuperabili, o da recuperare successivamente agli interventi relativi alla frana ovvero da demolire.

2. Sulla base della progettazione di cui al comma 1 previa conferenza di servizi fra gli enti interessati saranno individuate le opere da realizzare con i fondi del Ministero dei lavori pubblici ancora disponibili e quelli da realizzare con ulteriori fondi da reperire nell'ambito delle risorse di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 61.

3. Per le attività di cui al comma 1 il provveditore alle opere pubbliche si avvale delle procedure di cui all'art. 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Per la ricostruzione o la riparazione dei danni con miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati distrutti o danneggiati, i benefici di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 61, verranno applicati con cadenza temporale connessa alle situazioni individuate con l'attività di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Per fronteggiare le esigenze di servizio dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Perugia, Macerata, Ancona e Terni conseguenti agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione è autorizzata a destinare temporaneamente ai comandi interessati anche in aggiunta alle unità necessarie alla copertura delle attuali vacanze, le unità di seguito specificate comprendenti i profili di CR., CS., e VP:

comando di Perugia, n. 74 unità;

comando di Macerata, n. 40 unità;

comando di Ancona, n. 16 unità;

comando di Terni, n. 10 unità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A5819

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 giugno 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Medina Diaz Yolanda, nata il 22 settembre 1967 a Bolanos - Ciudad Real (E), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio de Abogados di Ciudad Real (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciado en derecho» nel 1994 presso l'Università di Castilla-La Mancha;

Considerato che la signora ha conseguito presso l'Università di Catania il dottorato di ricerca in «scienze criminalistiche» nel 1996;

Visto l'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Medina Diaz Yolanda, nata il 22 settembre 1967 a Bolanos - Ciudad Real (E), cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto tributario; 8) diritto internazionale privato; 9) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5778

DECRETO 15 giugno 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Gerlach Iris Beata, nata a Dusseldorf il 16 marzo 1959, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Staatlich Anerkannte Sozialarbeiterin» conseguito nell'aprile 1985 presso la Università di Dusseldorf (RFG), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di aver esperienza in Germania nell'ambito professionale per cui richiede il riconoscimento per un periodo superiore a due anni;

Ritenuto che non sussistono differenze sostanziali fra il percorso accademico-professionale della migrante rispetto a quello dell'assistente sociale italiano;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 20 novembre 1997 e del 18 dicembre 1997;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

1. Alla sig.ra Gerlach Iris Beata, nata a Dusseldorf il 16 marzo 1959, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5779

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 1998.

Rateazione alla società Baldeschi e Sandreani S.r.l., in Cantiano, dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 28 ottobre 1997 con la quale la Baldeschi e Sandreani S.r.l., con sede in Cantiano, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente gli anni di imposta 1991-1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di

L. 172.514.840 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per le Marche, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 34.502.968 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 138.011.872;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 138.011.872 dovuto dalla Baldeschi e Sandreani S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Pesaro nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A5771

DECRETO 11 giugno 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Teramo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER L'ABRUZZO

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto prot. 1/7998 datato 10 ottobre 1997 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari periferici;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. 482 del 20 maggio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Teramo ha comunicato la necessità urgente di disinfestare i locali;

Vista la direttoriale prot. 33542 del 21 maggio 1998 con la quale è stata autorizzata la disinfestazione *de qua*;

Vista la nota prot. 504 del 26 maggio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Teramo ha comunicato che il giorno 22 maggio c.a. l'ufficio non ha funzionato, in conseguenza dell'intervento di disinfestazione e derattizzazione come da verbale datato 22 maggio 1998 della ditta Sochil Verde;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il regolare funzionamento dell'ufficio;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 22 MAGGIO 1998

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 11 giugno 1998

Il direttore regionale: TROMBINO

98A5772

DECRETO 12 giugno 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lucca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Viste le note n. 134/P del 25 maggio 1998 e n. 135/P del 27 maggio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Lucca ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio per inagibilità dovuta ad allagamento dei locali nei giorni 25 e 26 maggio 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Vista la relazione prot. n. 61 in data 26 maggio 1998 dell'ispettore regionale dott. Ersilio Masi, trasmessa dal capo del SIR con nota in data 5 giugno 1998;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lucca è accertato nei giorni 25 e 26 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 giugno 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A5773

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 29 aprile 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Advantan», «Avancort», «Altosone» e «Gabbroral», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale le specialità medicinali denominate: «Advantan», a base di metilprednisolone aceponato, della società Schering S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni tubo crema 20 g 0,1%, A.I.C. n. 028159010, tubo pomata 20 g 0,1%, A.I.C. n. 028159022, tubo unguento 20 g 0,1%, A.I.C. n. 028159034, e «Avancort», a base di metilprednisolone aceponato, della società Farmades S.p.a., con sede in Roma, nelle confezioni tubo crema 20 g 0,1%, A.I.C. n. 028649046, tubo pomata 20 g 0,1%, A.I.C. n. 028649059, tubo unguento 20 g 0,1%, A.I.C. n. 028649061, «Altosone», a base di mometasone furoato, della società Puropharma S.r.l., con sede in Milano, nelle confezioni flacone lozione 0,1% 30 g, A.I.C. n. 027783036, tubo crema 0,1% 30 g, A.I.C. n. 027783012, tubo unguento 0,1% 30 g, A.I.C. n. 027783024, «Gabbroral», a base di paromomicina, della società Pharmacia S.p.a., con sede in Milano, nella confezione flacone sciroppo 60 ml 2,5%, A.I.C. n. 014015034, risultano classificate in classe *c)*;

Visto il decreto ministeriale n. 900/1996 dell'11 novembre 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1997, n. 1, con il quale è stata autorizzata, per tutte le specialità medicinali, la modifica di ragione sociale della società Pharmacia S.p.a. in Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede legale in Milano;

Viste le domande del 14 novembre 1996 con cui le società Schering S.p.a. e Farmades S.p.a. chiedono la riclassificazione in classe *b)* rispettivamente delle specialità medicinali denominate «Advantan» e «Avancort», al prezzo di L. 11.300, comprensivo dell'aliquota IVA al 4%, modificato successivamente in L. 12.000, comprensivo dell'aliquota IVA al 10%, per effetto del

decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, comma 1, lettera *e)*, art. 2, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, per le tre confezioni sopra citate, riallineandosi al farmaco denominato «Legederm», a base di alclometasone, appartenente alla medesima categoria terapeutica ed avente uguali indicazioni, della società Schering Plough S.p.a., con sede in Milano; del 26 giugno 1997 con cui la società Puropharma S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale denominata «Altosone» al prezzo di L. 15.800, IVA compresa, per le tre confezioni sopra citate, riallineandosi al farmaco denominato «Temetex forte», a base di diflucortolone valerato allo 0,3%, confrontabile in termini di potenza steroidea e di indicazioni terapeutiche, della società Roche S.p.a., con sede in Milano; del 2 dicembre 1997 con cui la società Pharmacia & Upjohn S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità denominata «Gabbroral», nella confezione flacone sciroppo 60 ml 2,5% al prezzo di L. 9.300, IVA compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Humatin», della società Parke Davis S.p.a., con sede in Lainate (Milano);

Visto il decreto n. 426/1997 del 10 ottobre 1997 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1997, serie generale n. 256, con il quale si è disposto il trasferimento di titolarità dell'AIC relativa alla specialità medicinale denominata «Altosone» dalla società Puropharma S.r.l., con sede in Milano, alla società Essex Italia S.p.a., con sede in Milano;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 febbraio 1998, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *b)* delle specialità medicinali «Advantan», della società Schering S.p.a., nelle confezioni sopra citate, al prezzo di L. 12.000, IVA compresa, «Avancort», della società Farmades S.p.a., nelle confezioni sopra citate, al prezzo di L. 12.000, IVA compresa, «Altosone», della società Puropharma S.r.l., per le confezioni sopra citate, al prezzo di L. 15.800, IVA compresa, e l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale «Gabbroral», della società Pharmacia & Upiohn S.p.a., per la confezione sopra citata, al prezzo di L. 9.300;

Vista la nota del 20 marzo 1998 con la quale la società Essex Italia S.p.a. fa propria la domanda di riclassificazione sopra citata presentata dalla società Puropharma S.r.l. per la specialità medicinale denominata «Altosone»;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali, elencate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe e con i nuovi prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 397

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo (IVA inclusa)	Classe
ADVANTAN	Schering S.p.a.	Tubo crema 20 g 0,1%	028159010	12.000	B
ADVANTAN	Schering S.p.a.	Tubo pomata 20 g 0,1%	028159022	12.000	B
ADVANTAN	Schering S.p.a.	Tubo unguento 20 g 0,1%	028159034	12.000	B
AVANCORT	Farmades S.p.a.	Tubo crema 20 g 0,1%	028649046	12.000	B
AVANCORT	Farmades S.p.a.	Tubo pomata 20 g 0,1%	028649059	12.000	B
AVANCORT	Farmades S.p.a.	Tubo unguento 20 g 0,1%	028649061	12.000	B
ALTOSONE	Essex Italia S.p.a.	Flacone lozione 0,1% 30 g	027783036	15.800	B
ALTOSONE	Essex Italia S.p.a.	Tubo crema 0,1% 30 g	027783012	15.800	B
ALTOSONE	Essex Italia S.p.a.	Tubo unguento 0,1% 30 g	027783024	15.800	B
GABBRORAL	Pharmacia & Upjohn S.p.a.	Flacone sciroppo 60 ml 2,5%	014015034	9.300	A

98A5774

PROVVEDIMENTO 29 aprile 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Fucithalmic-Leo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Fucithalmic-Leo», a base di acido fusidico emiidrato, nella confezione tubo 5 g gocce oculari viscose 1%, A.I.C. n. 026928010, della società Leo Pharmaceutical Products Ltd, con sede in Ballerup (Danimarca), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in Milano, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 18 dicembre 1997 con cui la società Prodotti Formenti S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Fucithalmic-Leo», a base di acido fusidico emiidrato, nella confezione tubo 5 g, gocce oculari viscose 1%, al prezzo di L. 8.500, IVA compresa, riallineandosi al prezzo del farmaco di riferimento denominato «Nettacin collirio» della società S.I.F.I. S.p.a., con sede in Catania;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 febbraio 1998, con la quale viene espresso parere favorevole all'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Fucithalmic-Leo», nella confezione tubo 5 g gocce oculari viscose 1%, al prezzo di L. 8.500;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Fucithalmic-Leo», a base di acido fusidico emiidrato, della società Leo Pharmaceutical Products Ltd, con sede in Ballerup (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in Milano, nella confezione tubo 5 g, gocce oculari viscose 1%, A.I.C. n. 026928010, è classificata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe *a)*, al prezzo di L. 8.500, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 388

98A5775

PROVVEDIMENTO 1° giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Albumina umana Kabi», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Albumina umana Kabi», a base di albumina umana, della società Pharmacia & Upjohn Ab, con sede in Stoccolma - Svezia, rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 1 flacone 20 ml 20%, A.I.C. n. 022202042, 1 flacone 50 ml 20%, A.I.C. n. 022202055, 1 flacone 100 ml 20%, A.I.C. n. 022202067, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 18 dicembre 1997 con cui la società Pharmacia & Upjohn Ab Svezia, come sopra rappresentata, chiede la riclassificazione in classe *a)*, con nota 15 della specialità medicinale denominata «Albumina umana Kabi», nelle confezioni sopra citate, rispettivamente ai prezzi di L. 29.100, L. 72.800 e L. 145.500, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Albital», a base dello stesso principio attivo, della società Sclavo S.p.a., con sede in Siena;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 marzo 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)*, con nota 15

della specialità medicinale «Albumina umana Kabi», nelle confezioni 1 flacone 20 ml 20%, 1 flacone 50 ml 20% e 1 flacone 100 ml 20%, rispettivamente ai prezzi di L. 29.100, L. 72.800 e L. 145.500, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Albumina umana Kabi», a base di albumina umana, della società Pharmacia & Upjohn Ab, con sede in Stoccolma - Svezia, rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, è classificata in classe *a)*, con nota 15, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle confezioni 1 flacone 20 ml 20%, A.I.C. n. 022202042, 1 flacone 50 ml 20%, A.I.C. n. 022202055, 1 flacone 100 ml 20%, A.I.C. n. 022202067, rispettivamente ai prezzi di L. 29.100, L. 72.800 e L. 145.500, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 400

98A5776

PROVVEDIMENTO 1° giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Cardioaspirin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, con il quale la specialità medicinale denominata «Cardioaspirin», a base di acido acetilsalicilico, della società Bayer S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 30 compresse 100 mg, A.I.C. n. 024840074, viene classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 7 gennaio 1998 con cui la società Bayer S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)*, della specialità medicinale denominata «Cardioaspirin», nella confezione 30 compresse da 100 mg, al prezzo al pubblico di L. 4.400, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 marzo 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)*, della specialità medicinale «Cardioaspirin», nella confezione 30 compresse da 100 mg al prezzo di L. 4.400, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Cardioaspirin», a base di acido acetilsalicilico, della società Bayer S.p.a., con sede in Milano, è classificata in classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 30 compresse da 100 mg, A.I.C. n. 024840074 al prezzo di L. 4.400, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 399

98A5777

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° aprile 1998.

Proroga del termine di presentazione al Ministero per le politiche agricole delle istanze di nulla osta relativamente alle iniziative finanziate dalla regione Sardegna in materia di pesca marittima.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e, in particolare, l'art. 4, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente nuove disposizioni in materia di licenza di pesca;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1996 e 19 febbraio 1997, recanti modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Visti il quarto ed il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994/1996 e 1997/1999, adottati rispettivamente con decreti ministeriali 21 dicembre 1993 e 24 marzo 1997;

Avuto riguardo per le intese raggiunte con la regione Sardegna finalizzate a consentire la realizzazione delle iniziative finanziate fino al 1996 dalla medesima regione nell'ambito del programma regionale di sviluppo del comparto peschereccio;

Considerato che sulla base delle medesime intese la regione Sardegna ha in corso l'emanazione di una propria circolare, che sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione autonoma Sardegna, concernente l'invito alle ditte interessate ad inoltrare istanza al Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione delle citate iniziative finanziate dalla regione Sardegna;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 25 marzo 1998, hanno reso, alla unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione al Ministero per le politiche agricole delle istanze di nulla osta di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 19 febbraio 1997 si intende prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 151

98A5820

DECRETO 17 aprile 1998.

Riconoscimento ufficiale d'idoneità del centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg ad effettuare le verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione vegetale della vite.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato;

Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Considerato che il comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso l'adozione dei requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite;

Vista la domanda del 26 marzo 1992 presentata dal centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg (Bolzano) intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto, nonché la nota del 24 marzo 1995 trasmessa a completamento della documentazione precedentemente inviata;

Sentito il parere del comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite espresso nella riunione del 27 febbraio 1998 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto centro di sperimentazione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità del centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg (Bolzano) all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8 e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti, il 4 giugno 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 174

98A5769

DECRETO 11 maggio 1998.

Iscrizione nei registri nazionali di varietà dei prodotti sementieri della varietà di erba medica denominata «Letizia».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri della varietà indicata nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la seguente varietà di specie agraria, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

specie e varietà:

Erba medica Letizia;

responsabile della conservazione in purezza:

Zignani Lino Piero S.a.s. - Borello di Cesena (Forlì).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti, il 4 giugno 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 175

98A5770

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 maggio 1998.

Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante: «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante: «Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento»;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso in data 30 aprile 1998;

Visti i pareri delle commissioni parlamentari della Camera e del Senato, resi rispettivamente in data 28 aprile e 30 aprile 1998;

Vista la nota n. 27962/BL del 22 maggio 1998 del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;

d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987;

e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati *B* e *C*, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;

f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;

g) per prove di valutazione conclusive, le modalità di accertamento dell'apprendimento al termine di attività didattiche.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle università nei regolamenti didattici in conformità ai criteri di cui al presente decreto.

2. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati *B* e *C*, sulla base dell'obiettivo formativo di cui all'allegato *A*. Le scelte delle università relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.

3. Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

4. Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche sulla base di intese tra due o più università. In sede di definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attività didattiche, le università assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture di docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari responsabilità. Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalità di cui al presente decreto le università attivano opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle università sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'art 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

6. Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni università i regolamenti didattici:

a) disciplinano le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

b) definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;

c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;

d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;

e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

7. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

8. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.

9. Nella organizzazione delle attività del corso di laurea e della scuola le università tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

Art. 3.

Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria

1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

3. Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione, fermo restando quanto previsto all'art 2, comma 4, secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L'università, ovvero le università d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed amministrativi responsabili.

4. L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n. 1 dell'allegato *B)*;

b) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n. 2 dell'allegato *B;*

c) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 dell'allegato *B.* Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2 dell'allegato *B,* opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

5. È garantita, nei limiti di cui al presente comma e mediante l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui al comma 4.

a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri;

b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

6. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui all'allegato *B,* sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea puo costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 4.

Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario

1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;

b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;

c) i titoli universitari conseguiti in un Paese dell'Unione europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università, o le università d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato *D.* Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.* In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato *C;*

b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area n. 2 dell'allegato *C.*

c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in *a)* e in *b),* l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera, *b)* riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;

b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;

c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 di cui all'allegato *C,* sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 5.

Norme particolari

1. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le università approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso università di Paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'art. 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6.

Norme di attuazione

1. Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all'allegato *A* il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione è consentito, con delibere motivate delle competenti strutture didattiche, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea o nella scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 137

ALLEGATO *A*

OBIETTIVO FORMATIVO
DEL CORSO DI LAUREA E DELLA SCUOLA

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

4) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi; come pure all'integrazione con altre aree formative;

8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

ALLEGATO *B*

CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI
DEL CORSO DI LAUREA

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

Area 1 - *Formazione per la funzione docente:* comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato *A* nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap.

Area 2 - *Contenuti dell'insegnamento primario:* comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato *A* in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

Area 3 - *Laboratorio* (articolo 1, comma 1, lettera *f*).

Area 4 - *Tirocinio* (articolo 1, comma 1, lettera *g*).

ALLEGATO *C*

CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

Area 1 - *Formazione per la funzione docente:* comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato *A* nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.

Area 2 - *Contenuti formativi degli indirizzi:* comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato *A*, relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

Area 3 - *Laboratorio* (articolo 1, comma 1, lettera *f*), con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi).

Area 4 - *Tirocinio* (articolo 1, comma 1, lettera *g*).

ALLEGATO *D*

ISTITUZIONE DEGLI INDIRIZZI NELLA SCUOLA

Il raccordo tra indirizzi e classi di abilitazione, come previsti all'art. 4, comma 4, ha valore sull'intero territorio nazionale, per consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione. Peraltro, il regolamento didattico di struttura della singola università potrà accorpare alcuni tra gli indirizzi ivi indicati, particolarmente nei casi in cui la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni collocate in indirizzi distinti.

Gli indirizzi non possono essere troppo numerosi, per due ragioni:

a) occorre evitare alle università un eccesso di complicazioni organizzative, tenendo anche conto del fatto che in alcune regioni si prevedono scuole inter-universitarie con indirizzi attivati presso università diverse;

b) è necessario che un laureato che può avere accesso a diverse abilitazioni trovi, il più possibile, nel medesimo indirizzo le abilitazioni stesse; ciò rende più agevole la definizione, da parte del consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire.

La presenza di più curricoli di abilitazione in uno stesso indirizzo non significa che essi debbano essere pressoché identici. Infatti, la impostazione di indirizzi «larghi» comporta una loro forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti potranno avere, ad esempio, due soli insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo) all'interno dell'indirizzo. All'opposto gli insegnamenti delle scienze dell'educazione saranno invece comuni ai diversi indirizzi, ma potranno differenziarsi, anche all'interno di uno stesso indirizzo, quando esso conglobi classi della secondaria superiore con classi di scuola media.

Una università non deve necessariamente attivare tutti gli indirizzi; si prevede che sia sufficiente attivarne due. Analogamente all'interno degli indirizzi attivati un ateneo non deve necessariamente offrire tutti gli anni tutti i filoni di abilitazione; ciò vale in particolare nei casi in cui la disponibilità dei relativi posti di insegnamento nel sistema scolastico sia molto esigua.

In ogni caso, deve essere prevista la possibilità di piani di studio «a cavallo» tra due indirizzi. Ciò sia perché determinate classi, collocate in un indirizzo, possono utilmente usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perché esistono classi che per loro natura devono essere previste come attivabili all'interno di più di un indirizzo.

Relazione illustrativa

L'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha dettato in materia di autonomia didattica delle università, disposizioni innovative relativamente al settore degli ordinamenti didattici, disciplinati dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dal regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 e dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni.

Tale impianto normativo, infatti, ha definito puntualmente, a livello nazionale, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di laurea, di diploma universitario e di specializzazione con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 della predetta legge n. 341/1990.

Sulla base delle nuove disposizioni recate dalla legge n. 127/1997, i riferiti ordinamenti sono adottati dagli organi accademici delle singole università sulla base di «criteri generali» definiti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) durata, numero minimo di annualità e contenuti minimi qualificanti per ciascun corso, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi.

Nell'adozione dei predetti decreti la norma, confermando quanto già previsto dalla ricordata legge n. 341/1990, prescrive il rispetto delle eventuali direttive comunitarie in materia, nonché il concerto, laddove previsto, di altre amministrazioni pubbliche.

Lo schema di provvedimento che si sottopone all'esame delle commissioni parlamentari concerne la definizione degli ordinamenti didattici del corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, nonché della scuola di specializzazione per gli insegnanti degli istituti secondari di secondo grado, previsti rispettivamente all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 2 e 3, della predetta legge n. 341/1990 e regolati attualmente dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471 e 31 luglio 1996, n. 470.

L'articolato è stato redatto sulla base della proposta della commissione mista MPI-MURST di cui all'art. 4 della legge n. 168 del 1989, tenendo anche conto dei suggerimenti e delle osservazioni pervenute dalle varie università e dal mondo scolastico, nonché dei risultati istruttori dei lavori di una apposita commissione costituita per l'esame delle problematiche derivanti dall'attuazione del menzionato art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997.

Lo schema di provvedimento in questione si compone di 6 articoli e di 4 allegati.

Dopo aver precisato, all'art. 1, taluni aspetti definitori ricorrenti nel testo, l'art. 2 contiene disposizioni di carattere generale comuni sia al corso di laurea che alla scuola di specializzazione.

Il primo comma, conferma che i singoli ordinamenti sono determinati dalle università in sede di adozione dei propri regolamenti didattici, intendendosi per questi ultimi i provvedimenti normativi secondari di cui all'art. 11, comma 1 e 2 della ricordata legge n. 341/1990, così come statuito dalle disposizioni della legge n. 127/1997.

Il comma 2 precisa i riferimenti ai contenuti minimi qualificanti dei corsi in questione, come definiti all'art. 1, rinviando agli allegati *B* e *C*, formulati sulla base degli obiettivi formativi individuati espressamente nell'allegato *A* al fine di indicare alle università l'esigenza di finalizzare sistematicamente il curricolo di sede allo specifico profilo professionale.

Il comma 3 contiene una disposizione di carattere programmatico affermando l'esigenza di un coordinamento collegiale da parte delle competenti strutture didattiche nello svolgimento di tutte le attività didattiche anche mediante la partecipazione degli allievi.

Il comma 4 ha natura organizzatoria e consente alle università di procedere all'istituzione dei corsi in questione sulla base di accordi o convenzioni con altri atenei, in collaborazione con altre istituzioni formative e con gli enti locali, al fine del reperimento delle necessarie risorse sia umane, sia finanziarie, sia strutturali.

Il comma 5 specifica in termini di conseguimento dei crediti formativi, il peso delle attività didattiche dei laboratori e dei tirocini, cosi come definiti all'art. 1, organizzati presso il corso di laurea e presso le scuole di specializzazione. Le percentuali dei crediti più elevate nella scuola rispetto al corso di laurea si giustificano nella circostanza che tali ultime strutture sono deputate alla formazione didattico-professionale mentre nel corso stesso deve essere considerato anche lo spazio per l'approfondimento dei necessari contenuti culturali di base.

Il comma 6 definisce il limite di impegno orario semestrale per le attività didattiche, vincolante per gli atenei in sede di elaborazione dei propri regolamenti i quali oltre ai contenuti tipici previsti dalla legge (art. 11 della legge n. 341/1990), definiscono in termini di crediti il peso didattico di ognuna delle attività previste, convenzionalmente facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre.

Il comma 7 detta disposizioni in ordine alle prove di valutazione, determinate in numero massimo di 3 per semestre, nonché in materia di disciplina delle modalità delle stesse rimessa alle competenti strutture didattiche, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Puntuali disposizioni sono dettate in ordine all'esame di diploma (di laurea e di specializzazione) e alla composizione della relativa commissione della quale è prevista la presenza anche degli insegnanti delle istituzioni scolastiche che a vario titolo collaborano alle diverse attività didattiche.

All'art. 3, i criteri relativi al corso di laurea, dopo aver ripreso al comma 1 e 2 il dettato normativo della legge n. 341/1990, disciplinano, al comma 3, taluni aspetti organizzativi del percorso formativo degli insegnanti di scuola materna ed elementare articolantesi in due distinti bienni di indirizzo, dopo un primo biennio comune propedeutico. In ordine alle modalità organizzative lo stesso comma, consente l'attivazione del corso attraverso il concorso di varie facoltà, nell'ambito di strutture organizzative a tale fine disciplinate secondo le norme degli ordinamenti universitari.

In particolare il comma 4 detta i criteri per la definizione degli ordinamenti didattici attraverso la individuazione, in termini di crediti didattici, del peso delle attività di insegnamento, tra quelle esplicitamente individuate nell'allegato *B* alle aree 1 e 2, in tal modo rendendo flessibili per ciascun ateneo le modalità di definizione dei singoli piani di studio, entro limiti peraltro predeterminati. Il modello adottato consente di modulare il corso, da un canto in funzione degli obiettivi formativi e della risorsa docenza a disposizione nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari individuati, dall'altro, in relazione alle specifiche esigenze degli allievi cui viene riservata la scelta di almeno il 5% dei crediti formativi, anche all'interno di altri corsi universitari. Con riferimento all'indirizzo della scuola elementare, tenuto conto delle competenze e quindi delle specifiche professionalità di tale canale formativo i vincoli di cui alle lettere *a)* e *b)* vengono parzialmente derogati a favore dei settori didattico-formativi individuati all'area 2.

Puntuali disposizioni, atte a favorire la mobilità degli studenti e la spendibilità dei crediti formativi conseguiti in altri corsi, sono dettate al comma 5, mentre il comma 6 disciplina la formazione degli insegnanti di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 104/1992.

L'art. 4 detta specifici criteri per la istituzione delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge n. 341/1990.

Mentre i commi 1 e 2 richiamano talune disposizioni del vigente ordinamento in materia di durata, di criteri di ammissione alla scuola, e di esame finale per il conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento, il comma 3 definisce il modello organizzativo della scuola la quale a tutti gli effetti è una struttura didattica d'ateneo, non incardinata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, in una facoltà universitaria. Peraltro, in linea con le statuizioni del predetto decreto presidenziale, al funzionamento delle scuole in disamina provvedono le singole facoltà universitarie per la parte di propria competenza, in termini di reperimento di risorse logistiche, finanziarie e di personale docente e tecnico amministrativo.

I commi 4 e 5 disciplinano le modalità per la definizione, degli ordinamenti didattici con particolare riferimento alle aree didattico-formative individuate all'allegato *C*, il cui peso in termini di crediti viene fissato dalla norma.

Il comma 6, quindi, detta disposizioni di carattere generale in ordine all'approvazione del piano di studio individuale dello studente prevedendo abbreviazioni di corso, previo riconoscimento di crediti didattici già acquisiti, nonché forme integrative e ulteriori di formazione in relazione a scelte opzionali dello studente stesso, ovvero a rilevate carenze formative.

Anche per tale percorso formativo vengono previste modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'attività di sostegno ai sensi della legge n. 104/1992.

L'art. 5 in particolare detta alcuni criteri per la formazione degli insegnanti delle scuole della Val d'Aosta e del Trentino-Alto Adige con riferimento specifico alla possibilità per gli Atenei di prevedere lo svolgimento di parte del corso presso università straniere sulla base di accordi e convenzioni a tal fine stipulati ai sensi dell'art. 17, comma 98, della legge n. 127/1997.

Infine, l'art. 6, onde garantire la specificità dell'impianto formativo dei corsi in questione limita il ricorso alle cd. mutuazioni nella programmazione e nel funzionamento delle strutture didattiche.

In parziale accoglimento dei pareri del Consiglio universitario nazionale e delle commissioni parlamentari sono state quindi apportate le seguenti modifiche:

all'art. 2, comma 5, la percentuale riservata al tirocinio nella scuola è stata abbassata per accogliere l'invito della commissione della Camera a ridurre la percentuale complessiva rigidamente destinata alle quattro aree di cui all'allegato *C*. Al comma 6 è stata accolta l'indicazione del Consiglio universitario nazionale, relativa alla individuazione dei crediti;

all'art. 3, comma 6, sono state accolte le due indicazioni della commissione della Camera relative alla formazione di base, per tutti, nelle problematiche dell'handicap e ad una preparazione specialistica, da completare in sede di formazione in servizio, per particolari handicap sensoriali;

all'art. 4, comma 3, è stata accolta una osservazione della commissione della Camera, che ribadisce la collaborazione delle facoltà interessate alla scuola di specializzazione. Al comma 6 è stata accolta, alla lettera *c)*, una indicazione del Consiglio universitario nazionale relativa alla partecipazione ai concorsi. Al comma 8 è stata recepita l'osservazione della commissione della Camera, di analogo contenuto a quella di cui all'allegato 3, comma 6;

all'allegato *A*, è stata parzialmente accolta, inserendo il nuovo punto 1) e integrando l'inizio del punto 12) ex 11), una indicazione del Consiglio universitario nazionale al fine di sottolineare l'importanza delle conoscenze disciplinari, nonché degli aspetti relativi all'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana. È stato tenuto conto, nella integrazione al termine del punto 12), di una considerazione espressa dal Consiglio universitario nazionale nella parte introduttiva del parere;

all'allegato *B*, è stata accolta, al termine dell'area 2, una indicazione del Consiglio universitario nazionale, inserendo altre arti figurative;

all'allegato *C*, è stata accolta, al termine dell'area 2, una indicazione della commissione Senato, analoga ad una diversamente formulata del Consiglio universitario nazionale, concernente la specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

Inoltre è stata introdotta, nell'area 3, una precisazione che raccoglie, in termini variati, una indicazione della commissione del Senato relativa alla destinazione di una maggiore percentuale alle attività direttamente connesse alle metodologie disciplinari.

Non si è ritenuto invece di poter accogliere alcune indicazioni, per i motivi che seguono:

eliminazione di ogni prescrizione su pesi percentuali minimi assicurati ad ognuna delle quattro aree (commissione del Senato e Consiglio universitario nazionale) - Va anzitutto rilevato che il decreto prevede una amplissima autonomia nelle scelte delle singole università, in quanto le quattro aree rappresentano esclusivamente tipologie di attività didattiche, entro ognuna delle quali è possibile la più grande varietà di scelte. L'eventuale soppressione anche di questi vincoli a maglie così larghe annullerebbe di fatto il significato stesso dei criteri previsti dalla legge n. 127/1997; in particolare, una totale assenza di caratterizzazione nazionale non appare accettabile per corsi direttamente professionalizzanti (nel caso della scuola, anche abilitante);

esclusione della possibilità di abbraviazioni di corso in relazione a crediti riconosciuti (commissione del Senato e Consiglio universitario nazionale) - L'idea stessa di credito didattico, sempre più diffusa in tutti i sistemi scolastici europei e posta alla base delle principali proposte di riforme del sistema formativo attualmente in discussione in Italia, richiede che le attività concluse positivamente dallo studente in precedenti corsi di studio e riconosciute come rilevanti per un determinato nuovo curricolo didattico possano comportare una abbreviazione del curricolo stesso. È da rilevare che il decreto non prevede alcun automatismo: l'individuazione della rilevanza, per il corso o per la scuola, di studi precedenti è interamente demandata al giudizio degli organismi didattici responsabili.

Inoltre i pareri contenevano le seguenti osservazioni, non direttamente pertinente al presente decreto; in vari casi, sarà possibile tenerne conto nelle sedi proprie:

diritto allo studio: è in corso di elaborazione la modifica della normativa sul diritto allo studio universitario che dispone, come richiesto dalle commissioni del Senato e della Camera, l'estensione agli allievi delle scuole di specializzazione di quanto oggi previsto per gli iscritti ai corsi di laurea;

accesso degli studenti al corso e alla scuola: nell'attuazione delle procedure previste dall'apposito regolamento, sarà tenuta presente l'indicazione della commissione del Senato relativa alle pari condizioni di accesso e alla valutazione culturale degli aspiranti. L'indicazione della Camera relativa ai provenienti dai corsi quadriennali verrà soddisfatta garantendo l'attivazione dell'anno integrativo per coloro che acquisiranno il titolo quadriennale nella fase transitoria. Non appare invece compatibile col regolamento sugli accessi l'indicazione del Consiglio universitario nazionale relativa all'art. 2, comma 3;

riforma della tipologia delle abilitazioni: l'orientamento suggerito dalle osservazioni della commissione del Senato corrisponde alla prospettiva già indicata nelle premesse al recente decreto ministeriale che ha prorogato a tutto l'anno accademico 2000-2001 la validità delle lauree che attualmente consentono l'accesso alle diverse abilitazioni (e perciò alla Scuola che conferisce tali abilitazioni);

tasse e contributi: relativamente all'indicazione della commissione del Senato, si deve fare necessariamente riferimento alla normativa generale sulla determinazione di tasse e contributi.

98A5825

DECRETO 2 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto del collegio Ghislieri di Pavia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto lo statuto del collegio Ghislieri di Pavia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, n. 1062, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 dello statuto;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 168;

Visto l'art. 21, comma 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 13 e l'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il verbale in data 16 dicembre 1997 con il quale il consiglio di amministrazione del collegio ha deliberato di modificare il citato art. 22;

Considerato che la modifica all'art. 22 dello statuto si rende necessaria per conformare il più volte citato art. 22 alla nuova normativa che consente la realizzazione, entro termini abbreviati, dei provvedimenti concernenti acquisti e l'accettazione di lasciti o donazioni;

Considerata, pertanto, l'opportunità di accogliere la predetta richiesta;

Decreta:

L'art. 22 dello statuto del collegio Ghislieri di Pavia è modificato ed approvato nel testo seguente:

«Debbono essere presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione:

1) i preventivi e consuntivi annuali;

2) i regolamenti di amministrazione e gli organici del personale;

3) le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio immobiliare e contrazioni di mutui, nei limiti previsti dall'art. 51 del testo unico sull'istruzione universiatria e successive modificazioni di cui all'art. 9-*bis* della legge 22 dicembre 1969, n. 952;

4) i contratti d'affitto eccedenti la durata minima prevista dalle leggi in vigore;

5) le cancellazioni delle iscrizioni ipotecarie;

6) le deliberazioni intorno a oggetto estranei alla Fondazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1998

Il Ministro: BERLINGUER

98A5826

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cooper Chianti - Società cooperativa edificatrice a r.l.», in Impruneta, e nomina di una terna di commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 febbraio 1998 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooper Chianti - Società cooperativa edificatrice a r.l.», in liquidazione, con sede in Impruneta (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooper Chianti - Società cooperativa edificatrice a r.l.» in liquidazione, con sede in Impruneta (Firenze), costituita per rogito notaio dott. M.V. Acquaro in data 27 aprile 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori: dott. Andrea Padelletti nato a Montalcino (Siena) e residente in Firenze con std. in via di San Vito n. 9, il dott. Maurizio Mancianti nato a Siena e residente in Bagno a Ripoli (Firenze), via della Martellina n. 33 e la dott.ssa Anna Caterina Miraglia residente in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n. 22, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5821

DECRETO 2 giugno 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzionale provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si torvano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) Società cooperativa «L'Avvenire della Val D'Agri», con sede in Marsiconuovo, costituita per rogito notaio Ricotti Guido in data 15 febbraio 1963, registro società n. 620, del tribunale di Potenza, BUSC n. 98;

2) Società cooperativa «Muratori», con sede in Forenza, costituita per rogito notaio Giuratrabbocchetti Consalvo in data 8 marzo 1972, registro società n. 459, del tribunale di Melfi, BUSC n. 713;

3) Società cooperativa «Vitalba», con sede in San Fele, costituita per rogito notaio Giuliani Pierluigi in data 29 marzo 1972, registro società n. 999, del tribunale di Potenza, BUSC n. 738;

4) Società cooperativa «Stella», con sede in Marsiconuovo, costituita per rogito notaio Vomero Omero in data 29 ottobre 1985, registro società n. 3085, del tribunale di Potenza, BUSC n. 1815;

5) Società cooperativa «La Nerico», con sede in Pescopagano, costituita per rogito notaio Cestone Vincenzina in data 2 luglio 1990, registro società n. 1810, del tribunale di Melfi, BUSC n. 2357;

6) Società cooperativa «CO.SA.P.», con sede in Pescopagano, costituita per rogito notaio Giuliani Giovanni in data 2 aprile 1985, registro società n. 533, del tribunale di Melfi, BUSC n. 2367;

7) Società cooperativa «Agri 90», con sede in Marsicovetere, costituita per rogito notaio Simone Beatrice in data 19 ottobre 1990, registro società n. 4894, del tribunale di Potenza, BUSC n. 2449;

8) Società cooperativa «2000 a r.l.», con sede in Baragiano, costituita per rogito notaio Schioppa Adriana in data 8 aprile 1993, registro società n. 5629, del tribunale di Potenza, BUSC n. 2584;

9) Società cooperativa «EcoProject», con sede in Francavilla S.S., costituita per rogito notaio Guarino Franco in data 6 febbraio 1994, registro società n. 1695, del tribunale di Lagonegro, BUSC n. 2606;

10) Società cooperativa «Vetere 90», con sede in Gallicchio, costituita per rogito notaio Pansa Valeria in data 15 marzo 1994, registro società n. 705, del tribunale di Lagonegro, BUSC n. 2611;

Potenza, 2 giugno 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A5822

DECRETO 2 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Pro.Lav. - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 maggio 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Pro.Lav. - Soc. Coop. di produzione e lavoro a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Pro. Lav. - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Cassino, costituita per rogito notaio dott. Maurizio D'Errico in data 19 ottobre 1985, repertorio n. 5667, registro imprese n. 2271 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1119/215456, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 2 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A5780

DECRETO 2 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.C.C. - Coop. campeggiatori ciociari a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 settembre 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa «C.C.C. - Cooperativa campeggiatori ciociari a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «C.C.C. - Cooperativa campeggiatori ciociari a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Mattia Marini in data 26 giugno 1985, repertorio n. 39729, registro imprese n. 4404, del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1107/214337, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 2 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A5781

DECRETO 2 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La.Ma.Zoo - Lavorazione e macellazione zootecniche a r.l.», in Panicale.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperattive appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 28 aprile 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «La.Ma./Zoo - Lavorazione e macellazione zootecniche a r.l.», con sede in Panicale o Perugia, costituita con rogito notaio dott. Mario Donati Guerrieri in data 17 marzo 1979, repertorio n. 145864, registro società n. 7616 del tribunale di Perugia, BUSC n. 1490/167527/produzione e lavoro.

Perugia, 2 giugno 1998

Il direttore: DE VECCHI

98A5782

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia L'Aquilone - Soc. coop. a r.l.», in Sarnico, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze agli atti relative alla società «Cooperativa edilizia l'Aquilone», con sede in Sarnico (Bergamo), in liquidazione volontaria;

Vista la relazione in data 13 maggio 1998 del liquidatore nella quale, fra l'altro, si pone all'attenzione dell'organo di vigilanza lo stato di insolvenza del sodalizio e si richiede la conseguente emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Viste le disignazioni fatte dall'associazione nazionale di rappresentanza;

Ritenuto opportuno, nell'interesse dei creditori e dei soci, adottare il richiesto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

La «Cooperativa edilizia l'Aquilone - Soc. coop. a r.l.» - in liquidazione volontaria, con sede sociale in Sarnico (Bergamo), iscritta al tribunale di Bergamo al registro società n. 10897, è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate (Milano) il 25 febbraio 1965, con studio in Milano, via Meravigli, 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5823

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lucente - Cooperativa di pulizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 marzo 1998, effettuata nei confronti della società cooperativa «Lucente - Cooperativa di pulizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Lucente - Cooperativa di pulizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Edoardo Biotti in data 23 ottobre 1972, repertorio n. 25401, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia), residente in Genova, con studio in viale Bisagno n. 4-1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5849

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r.l. «Ospedalieri S. Maria degli Angeli», in Putignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 febbraio 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di consumo a r.l. «Ospedalieri S. Maria degli Angeli», con sede in via Cappuccini, 71-71/A, Putignano (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo a r.l. «Ospedalieri S. Maria degli Angeli», con sede in via Cappuccini, 71-71/A, Putignano (Bari), costituita per rogito notaio dott. Folinea Vittorio in data 18 agosto 1974, repertorio n. 12996, è posta in liquidazione coatta amministrativa

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Cacciapuoti Lanfranco, residente in via Michele Troisi n. 67, Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5850

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gruppo confezioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Empoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Gruppo confezioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Empoli (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Gruppo confezioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Empoli (Firenze), costituita per rogito notaio dott. Fabrizio Riccardo Frediani in data 12 gennaio 1994, repertorio n. 16408, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Silvano Canocchi, nato a Impruneta (Firenze), il 1° giugno 1949, residente in Firenze, con studio in via di Ripoli n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5851

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Daglio di Carrega - Società a r.l.», in Carrega Ligure, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 novembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Daglio di Carrega - Società a r.l.», con sede in Carrega Ligure, frazione Daglio (Alessandria), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Daglio di Carrega - Società a r.l.», con sede in Carrega Ligure, frazione Daglio (Alessandria), costituita per rogito notaio dott. Claudio Cerini in data 27 ottobre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fulvio Astori, nato ad Alessandria il 13 febbraio 1967 ed ivi residente in piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5852

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ares - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 marzo 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Ares - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pisa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Ares - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pisa, costituita per rogito notaio dott. Giulio Alfredo Landini in data 11 maggio 1992, repertorio n. 372.188/12.868, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Dell'Innocenti, nato a San Giuliano Terme (Pisa), l'11 gennaio 1946, e residente in frazione Arena Metato (Pisa), via Cavour n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A5853

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Servizi 2000 - Cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 aprile 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Servizi 2000 - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Servizi 2000 - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Tommaso Olivieri in data 1° luglio 1987, repertorio n. 50993, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Fiorentino, nato a Bagnoreggio (Viterbo), con domicilio in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G 8/14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A5854

DECRETO 8 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Cedro» a r.l., in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975 n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Il Cedro» a r.l., con sede in Mesagne costituita per rogito dott. Roberto

Nicoletta in data 9 luglio 1973, repertorio n. 43505, registro società n. 1125, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 673/126884.

Brindisi, 8 giugno 1998

Il direttore: MARZO

98A5783

DECRETO 8 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edera» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975 n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Edera» a r.l., con sede in Francavilla Fontana costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 18 gennaio 1988, repertorio n. 24159, registro società n. 5115, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1902/232892.

Brindisi, 8 giugno 1998

Il direttore: MARZO

98A5784

DECRETO 8 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «C.E.R.B. - Cons. edil. resid. Brindisi» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975 n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

società cooperativa edilizia «C.E.R.B. - Cons. edil. resid. Brindisi» a r.l., con sede in Brindisi costituita per rogito dott. Eugenio Travaglini in data 7 febbraio 1990, repertorio n. 1377, registro società n. 5999, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2061/246116.

Brindisi, 8 giugno 1998

Il direttore: MARZO

98A5785

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sport Center», in Terni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro

e della massima occupazione hanno l'obbligo di procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «Sport Center» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative del giorno 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Sport Center», con sede in Terni, costituita per rogito notaio dott. Carlo Filippetti in data 3 aprile 1992, repertorio n. 18336, registro società n. 145/92, tribunale di Terni, B.U.S.C. n. 1036/259531, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 9 giugno 1998

Il direttore: BELGUARDI

98A5798

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Futura Service 2000», in Narni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «Futura Service 2000» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative del giorno 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Futura Service 2000», con sede in Narni (Terni), strada Amerina n. 54, costituita per rogito notaio dott. Ruggero Imbellone in data 11 marzo 1991, repertorio n. 18205, registro società n. 144, tribunale di Terni, B.U.S.C. n. 1016/252884, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 9 giugno 1998

Il direttore: BELGUARDI

98A5799

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «DO.RI», in Montecastrilli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «DO.RI» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative del giorno 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «DO.RI.», con sede in Montecastrilli (Terni), costituita per rogito notaio dott. Ciancarelli Domenico in data 17 maggio 1978, repertorio n. 23586, registro società n. 78/78, tribunale di Terni, B.U.S.C. n. 684/163929, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 9 giugno 1998

Il direttore: BELGUARDI

98A5800

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Gubam», in Terni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «Sociale Gubam» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative del giorno 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Sociale Gubam», con sede in Terni, via del Tribunale n. 16, costituita per rogito notaio dott. Angelo Alcini in data 3 maggio 1993, repertorio n. 83735, registro società n. 234/93, tribunale di Terni, B.U.S.C. n. 1053/264481, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 9 giugno 1998

Il direttore: BELGUARDI

98A5801

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Elettro idraulica manutenzioni CEIM», in Terni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «Elettro idraulica manutenzioni CEIM» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative del giorno 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Elettro idraulica manutenzioni CEIM», con sede in Terni, via XX Settembre n. 49, costituita per rogito notaio dott. Angelo Alcini in data 29 maggio 1982, repertorio n. 43858, registro società n. 135/82, tribunale di Terni, B.U.S.C. n. 814/192668, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 9 giugno 1998

Il direttore: BELGUARDI

98A5802

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società coopertaiva «Cooperativa edilizia S. Luca - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Olgiate Comasco.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciale del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 4 febbraio 1998, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/92, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo

comma parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Cooperativa edilizia S. Luca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Olgiate Comasco, costituita per rogito del notaio Strada Antonio in data 19 gennaio 1964, repertorio n. 8507/4905, registro società n. 6000, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 311/84260.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 9 giugno 1998

Il direttore reggente: BUONOMO

98A5804

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Ticino - Società cooperativa a r.l.», in Como.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 5 dicembre 1997, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/92, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Cooperativa edilizia Ticino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Como, costituita per rogito del notaio Battaglia Domenico in data 19 dicembre 1985, repertorio n. 13664/2456, registro società n. 28511, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 2448/215729.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 9 giugno 1998

Il direttore reggente: BUONOMO

98A5805

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Laboratorio artigianale ergoterapeutico L.A.E. - Società cooperativa a r.l.», in Dongo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciale del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 30 marzo 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Laboratorio artigianale ergoterapeutico L.A.E. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Dongo, costituita per rogito del notaio Granzella martino in data 18 settembre 1978, repertorio n. 48450/21886, registro società n. 11177, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1558/162343.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 9 giugno 1998

Il direttore reggente: BUONOMO

98A5806

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «De Gasperi - Società cooperativa a r.l.», in Figino Serenza.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciale del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 22 novembre 1997, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «De Gasperi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Figino Serenza, costituita per rogito del notaio Salvatore Dello Jacono in data 1° ottobre 1983, repertorio n. 47018/7480, registro società n. 16042, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1936/201434.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 9 giugno 1998

Il direttore reggente: BUONOMO

98A5807

DECRETO 10 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 28 aprile 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975 n. 400, art, 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «L'Ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Roberto Stacco in data 29 gennaio 1979, repertorio n. 17431, registro società n. 8530, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1793/266533.

Ancona, 10 giugno 1998

Il direttore: PERRUCCI

98A5803

DECRETO 10 giugno 1998.

Tabella valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Chieti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provindali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996 n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968 n. 334;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1971 con i quale è stata approvata la deliberazione del 13 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Chieti;

Vista la deliberazione del 14 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per dascun capo di bestiame nella provincia di Chieti, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 14 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Chieti, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI CHIETI.

Colture (giornate/ettaro)	Collina litoranea	Collina interna	Montagna interna
Seminativo semplice	7	7	12
Seminativo arborato	10	10	12
Patale	30	30	30
Barbabietola da zucchero	19	19	—
Pomodori da industria - raccolta meccanizzata	24	24	—
Pomodori da industria - raccolta manuale	90	94	—
Pomodori da tavola	80	84	—
Tabacco	80	84	—
Erba medica	10	10	10
Orto specializzato irriguo - ciclo continuo	120	120	—
Carciofeto	60	70	—
Cocomeri - Meloni a tunnel bassi	36	36	—
Cocomeri - Meloni a pieno campo	22	22	—
Pergolato da vino	40	50	50
Pergolato da tavola	50	60	—
Uva da tavola sottoserra	55	—	—
Oliveto specializzato	40	40	40
Frutteto specializzato	70	70	—
Actinidia	40	40	—

Allevamenti (giornate/capo)	
Vacche da latte	9
Vitelli da carne	2
Suini: scrofe	4
Suini: da ingrasso	2
Ovini e caprini	1
Avicoli: allevamento indusriale (gg/1000 capi) ovaiole	11
Avioli per produzione carni (gg/1000 capi)	3
Conigli (gg/100 fattrici)	40
Apicoltura (gg/100 arnie)	200
Struzzi	6
Carni da allevamento	6
Cavalli	5

98A5786

DECRETO 10 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unionconfidi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Carrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 25 febbraio 1998 con la quale il tribunale di Massa Carrara ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Unionconfidi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Carrara;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Unionconfidi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Carrara, costituita per rogito notaio dott. Francesco Zuccarino in data 28 maggio 1981, repertorio n. 149580, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Riccardo Sarti, nato a Viareggio il 3 marzo 1960, con domicilio e studio in via Mazzini n. 70, Lucca, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5855

DECRETO 11 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Casainsieme», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di comissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Casainsieme» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 7 maggio 1987, rep. n. 41628, registro società n. 8893, tribunale di Taranto.

Taranto, 11 giugno 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A5837

DECRETO 11 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Securpol S.r.l.», in Bordighera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa Securpol S.r.l., con sede in Bordighera, via Castello 2, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione - 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le Cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa Securpor S.r.l. con sede in Bordighera, costituita per rogito notaio dott. Nicolò Temesio, in data 14 gennaio 1988, repertorio n. 51176, registro imprese n. 5515, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidazione.

Imperia, 11 giugno 1998

Il direttore generale: PAGLIALONGA

98A5824

DECRETO 12 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Loggia», in Viterbo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«La Loggia», con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Tertulliano Magnanini in data 2 dicembre 1991, repertorio n. 31277 registro delle società n. 8974, B.U.S.C. n. 1797/257056.

Viterbo, 12 giugno 1998

Il direttore: BARBATO

93A5808

DECRETO 12 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Magister», in Montefiascone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Magister», con sede in Montefiascone, costituita per rogito notaio dott. Teodoro Orzi in data 9 maggio 1959, repertorio n. 8613 registro delle società n. 1294, B.U.S.C. n. 128/65171.

Viterbo, 12 giugno 1998

Il direttore: BARBATO

93A5809

DECRETO 12 giugno 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa «Cart - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giovanni Giuliani in data 14 aprile 1989, repertorio n. 109267, registro società n. 502, tribunale di Salerno, B.U.S.C. 3497/198726;

2) Società cooperativa «Irno - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 18 marzo 1985, repertorio n. 40635, registro società n. 735/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. 3997/213558;

3) Società cooperativa «La Primizia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 13 marzo 1992, repertorio n. 33470, registro società n. 544/92, tribunale di Salerno, B.U.S.C. 5483/258216;

4) Società cooperativa «Spedacult 88 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 22 settembre 1988, repertorio n. 7123, registro società n. 400/89, tribunale di Salerno, B.U.S.C. 4851/240174;

5) Società cooperativa «PRO.ME.TE.O. Sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 3 marzo 1994, repertorio n. 42529, registro società n. 27147, tribunale di Salerno, B.U.S.C. 5762/267088;

6) Società cooperativa «Caprolat - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 18 dicembre 1986, repertorio n. 12962, registro società n. 271/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. 4409/225401.

Salerno, 12 giugno 1998

Il direttore: GAROFALO

98A5868

DECRETO 17 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ser.Im. - Servizi di impresa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Varese, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 novembre 1997 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «Ser.Im. - Servizi di impresa - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Il Pagello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Varese, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Ser.Im. - Servizi di impresa - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Il Pagello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Varese, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Ignazio Leotta in data 7 marzo 1991, repertorio n. 14950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ivo Alessiani, residente in Varese, via Trentini, 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5856

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 aprile 1998.

Individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi previsti e destinati al riequilibrio delle situazioni contabili delle compagnie e dei gruppi portuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto 6 ottobre 1997, con il quale è stata istituita una commissione con il compito di procedere ad un esame analitico dei bilanci al 31 dicembre 1991 delle compagnie e gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova;

Ritenuta l'opportunità di modificare i compiti di pertinenza della commissione istituita con il decreto ministeriale 6 ottobre 1997, in considerazione delle disposizioni previste dal citato art. 9, comma 4, della legge n. 30 del 1998;

Considerata la necessità di individuare criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 4, della citata legge n. 30/1998;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini degli interventi previsti dall'art. 9, comma 4, della legge n. 30 del 27 febbraio 1998 la commissione di cui al decreto ministeriale 6 ottobre 1997, indicato in premessa, ha il compito di procedere all'esame delle situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonché all'esame di situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore della citata legge.

Art. 2.

La commissione procede, ai sensi dell'art. 1, all'esame:

1) dei bilanci presentati dalle compagnie e gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova;

2) dei fatti e degli accadimenti di natura economica — quali sopravvenienze passive, insussistenze e minusvalenze di poste dell'attivo — aventi competenza sino alla data di trasformazione in imprese di ogni singola compagnia e gruppo portuale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni, anche se manifestatesi successivamente e comunque entro il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1997;

3) degli atti relativi alla definizione di contenziosi anche stragiudiziali, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusisi alla data del 31 dicembre 1997;

4) di ogni altra documentazione prodotta dalle compagnie in ordine alle richieste avanzate.

Art. 3.

Gli importi accertati e riconosciuti non sono suscettibili di interessi e rivalutazioni.

Art. 4.

Le spese di funzionamento della commissione istituita con il decreto ministeriale 6 ottobre 1997 sono a carico del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, in liquidazione.

Roma, 2 aprile 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A5848

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 22 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Viste le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1994-96, che per l'Università di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in scienze dei materiali;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici compresa nel citato piano di sviluppo dell'Università per gli anni accademici 1994/96, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 90 dello statuto di questo Ateneo viene così modificato: «La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in matematica;

b) la laurea in fisica;

c) la laurea in chimica;

d) la laurea in chimica industriale;

e) la laurea in scienze naturali;

f) la laurea in scienze biologiche;

g) la laurea in scienze geologiche;

h) la laurea in scienze ambientali;

i) la laurea in scienza dei materiali;

l) la laurea in biotecnologie;

m) il diploma in metodologie fisiche;

n) il diploma in chimica - orientamento tecnologia dell'imballaggio e del confezionamento;

o) il diploma in scienza dei materiali».

Dopo l'art. 152 e con conseguente scorrimento della numerazione successiva, viene inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 153.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SCIENZA DEI MATERIALI

1. *Istituzione e durata del corso di diploma.*

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in Scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un "Addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca".

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per il controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in Scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principale in laboratori industriali dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in Scienza dei materiali.

2. *Accesso al corso di diploma.*

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal Senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

3. *Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti.*

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in Scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad un'annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

4. *Articolazione del corso degli studi.*

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno.

Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi n. 5), saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali vi siano stipulate apposite convenzioni.

5. *Ordinamento didattico.*

L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi.

LA FORMAZIONE DI BASE
(13.5 annualità)

Area Matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica. Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A02A, A03X, A04A) e in calcolo numerico e programmazione (A04A).

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:
- A01A Algebra e logica matematica;
- A01B Geometria;
- A02A Analisi matematica;
- A03X Fisica matematica;

n. 1 nei raggruppamenti:
- A04A Analisi numerica.

Area Fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della Fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali. Tali contenuti possono trovarsi in Fisica generale (B01A), Esperimentazioni di fisica (B01A, B03X), Struttura della materia (B03X), Strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbligatorie 4 annualità di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento:
- B01A Fisica generale;

n. 2 nei raggruppamenti:
- B01A Fisica generale;
- B03X Struttura della materia;

n. 1 nel raggruppamento:
- B03X Struttura della materia.

Area Chimica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della Chimica generale ed inorganica, della Chimica organica, della Chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico. Tali contenuti possono trovarsi in Chimica generale ed inorganica (C03X), Chimica fisica (C02X), Laboratorio di Chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X).

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento:
- C03X Chimica generale ed inorganica;

n. 1 nel raggruppamento:
- C02X Chimica fisica;

n. 1 nel raggruppamento:
- C05X Chimica organica;

n. 1 nei raggruppamenti:
- C02X Chimica fisica
- C03X Chimica generale ed inorganica.

Area proprietà dei materiali

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà. Tali contenuti possono trovarsi in Scienza dei metalli (I13X) Chimica dello stato solido (C03X), Chimica delle macromolecole (C04X), Fisica

dei semiconduttori (B03X), Fisica dei dispositivi elettronici (B01A), Fisica dei polimeri (B03X), Analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, I14A), Chimica fisica dei materiali (C02X), Fisica dello stato solido (B03X).

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

C01A Chimica analitica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

I14A Chimica applicata;

I14A Scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica;

B01A Fisica generale;

B03X Struttura della materia;

n. 1 nei raggruppamenti:

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;

C03X Chimica generale ed inorganica;

I13X Metallurgia.

Area Strutturistica e Cristallografica

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della Cristallografia e della Strutturistica chimica. Tali contenuti possono ritrovarsi in Cristallografia - Strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

n. 5 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

D03A Mineralogia.

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
E TIROCINIO
(4.5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorire l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo e della R&D, la formazione professionalizzante è costituita da 4.5 annualità:

n. 0.5 nel raggruppamento:

P02C Economia ed organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio (vedi n. 4).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso un'industria o un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le Università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come un'annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profilo saranno dettate dalla facoltà.

6. *Esame di diploma.*

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal Consiglio di facoltà, consiste di una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

7. *Regolamento dei corsi di diploma.*

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui al n. 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrali) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi profili didattici (anni o semestri);

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 22 maggio 1998

Il rettore: OCCHIOCUPO

98A5827

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 luglio 1998, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche al titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo e ad altre province dello statuto d'autonomia provinciale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato per la provincia autonoma di Bergamo, via A. Locatelli, 22 - 24121 Bergamo, telefono e fax: 035/225460.

98A5846

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica all'avviso riguardante «Dispensa di notai per limiti di età»

Si comunica che con decreto ministeriale 22 giugno 1998 il decreto ministeriale 1° giugno 1998 di dispensa per limiti di età del notaio Pallisco Dario è stato rettificato nel senso che la data di nascita è il 19 settembre 1923 e non già il 17 settembre 1923 e di conseguenza la data in cui la dispensa ha effetto è quella del 19 settembre 1998 e non già quella del 17 settembre 1998.

98A5830

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onoreficenza al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 è stata conferita la seguente onoreficenza al valor militare:

Medaglia d'oro
(alla memoria)

All'app. CC Candeloro Zamperini, nato il 4 settembre 1963 a Roma con la motivazione:

«Libero dal servizio ed in abito civile, occasionalmente presente all'interno di agenzia di credito oggetto di rapina a mano armata da parte di un malvivente, con ammirevole coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, benché disarmato, non esitava a porsi al suo inseguimento mentre tentava di dileguarsi per le vie cittadine. Raggiunto il rapinatore, lo affrontava con fredda determinazione ingaggiando con lo stesso violenta colluttazione finché, colpito a morte da un colpo di pistola esplosogli da breve distanza, si accasciava esanime al suolo. Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Merano (Bolzano), 12 giugno 1997.

98A5828

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 luglio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1795,42
ECU	1952,16
Marco tedesco	985,14
Franco francese	293,87
Lira sterlina	2978,96
Fiorino olandese	873,90
Franco belga	47,766
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	258,59
Lira irlandese	2480,73
Dracma greca	5,853
Escudo portoghese	9,626
Dollaro canadese	1226,55
Yen giapponese	12,781
Franco svizzero	1173,48
Scellino austriaco	140,03
Corona norvegese	231,28
Corona svedese	222,03
Marco finlandese	324,17
Dollaro australiano	1102,03

98A5905

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali all'officina Ossilazio S.r.l., in Pomezia

È sospesa a tempo indeterminato, a tutela della sanità pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione provvisoria alla produzione effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 538 del 30 dicembre 1992, art. 13, comma 7, presso l'officina Ossilazio S.r.l., via delle Pesche, 21 - 00040 Pomezia (Roma).

98A5831

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Winstrol V», e contestuale autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stargate».

Decreto n. 81 del 18 giugno 1998

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del 18 febbraio 1994 relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Winstrol V» (Zambon Group S.p.a.), e contestualmente è autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario suddetta con la denominazione «Stargate» alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede in via Portella della Ginestra 9 - Cavriago (Reggio Emilia), codice fiscale 01305480350.

Produttore: S.I.I.T. S.r.l., Trezzano sul Naviglio (Milano).

Composizione:

principio attivo: stanozololo 2 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 50 compresse, A.I.C. n. 101590026.

Speciale destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: ridotto o alterato sviluppo scheletrico, ritardato accrescimento, ipotrofia muscolare, ipotonia neuromuscolare, osteomiodistrofia giovanile, osteoporosi disendocrine senili, frattura a lento consolidamento, recuperi post-operatori, convalescenze, malattie croniche debilitanti, sequele cachetizzanti di malattie parassitarie, infettive o tumorali, anemia magrezza di varia origine, sindromi da malassorbimento, iporessia, disoressia, leucemie granulocitarie acute, vasculiti cutanee e tromboflebiti.

In dermatologia è indicato nelle alopecie, negli eczemi, (specie dei cani anziani), nelle piaghe da decubito e nelle ustioni estese.

È inoltre indicato nella terapia dell'insufficienza renale e cronica e delle epatopatie acute e croniche. Trova ulteriori indicazioni quale correttore degli effetti catabolizzanti delle terapie cortisoniche prolungate, laddove salvaguarda il trofismo muscolare e la normale mineralizzazione dello scheletro.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5787

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Variazione della denominazione in «Gema magazzini generali S.p.a.», in Castelnuovo di Sotto

Con decreto ministeriale 3 giugno 1998 l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa alla «Gema magazzini generali S.p.a.», con sede in Castelnuovo di Sotto, via Limido, 24/A è stata confermata a favore della «Gema magazzini generali Banca popolare di Verona - Banco di San Geminiano e San Prospero S.p.a.».

98A5829

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1998 il dott. Rocco Carmelo Cambrea è stato nominato, per un periodo di dodici mesi, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Neopolis» a r.l., con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) costituita il 4 maggio 1987 per rogito notaio Carrillio Osvaldo.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1998 i poteri conferiti all'avv. Davide Cortellessa, commissario governativo della soc. cooperativa edilizia «Salus» con sede in Piedimonte Matese (Caserta) sono stati prorogati per un periodo di otto mesi.

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1998 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della «Estense soc. coop. a r.l.», con sede in Mesola (Ferrara), costituita il 25 novembre 1993 per rogito notaio dott. Donati Roberto ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, la dott.ssa Raffaella Casari.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 4 giugno 1998 i poteri conferiti al dott. Ermanno Gamba, commissario governativo della società cooperativa «S. Michele Arcangelo» s.c. a r.l., con sede in Bergamo, sono stati prorogati fino al 15 maggio 1999.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1998 è revocato i provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile nei confronti della società cooperativa «Nuova Milano» a r.l., con sede in Milano, di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1997.

98A5832

Modificazioni al regolamento per l'erogazione delle provvidenze straordinarie dell'ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998, sono approvate le modifiche, deliberate dall'assemblea dei delegati il 28 giugno 1997 agli articoli 7 e 8 del regolamento per l'erogazione delle provvidenze straordinarie dell'ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro - ENPACL, di cui al decreto interministeriale 2 agosto 1995.

98A5833

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24575 del 26 maggio 1998:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 31 dicembre 1995 della ditta S.p.a. Digital Equipment, con sede in Milano e unità di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino.

Parere comitato tecnico del 13 maggio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Digital Equipment, con sede in Milano e unità di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Digital Equipment, con sede in Milano e unità di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Digital Equipment, con sede in Milano e unità di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 4 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24576 del 26 maggio 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 dicembre 1997 della ditta S.r.l. I.M.E. Industria metalmeccanica europea, con sede in Roma e unità di Ceprano (Frosinone).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.M.E. Industria metalmeccanica europea, con sede in Roma e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1997 con decorrenza 9 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24577 del 26 maggio 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 ottobre 1998 della ditta S.p.a. Industria Precompressi Vibrati - INPREVIB, con sede in Torino e unità di Chiavasso (Torino).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria Precompressi Vibrati - INPREVIB, con sede in Torino e unità di Chiavasso (Torino), per il periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 20 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997 della ditta S.c.a.r.l. C.S.C. Cooperativa Sud Costruzioni, con sede in Ragusa e unità di Comiso (Ragusa).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. C.S.C. Cooperativa Sud Costruzioni, con sede in Ragusa e unità di Comiso (Ragusa), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/96.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 22869.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24578 del 26 maggio 1998 per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998, della ditta S.p.a. Abb Sace, con sede in Bergamo e unità di Bergamo, Dalmine (Bergamo) e filiali periferiche.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Sace, con sede in Bergamo e unità di Bergamo, Dalmine (Bergamo) e filiali periferiche, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24579 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Creazioni Stella, con sede in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 febbraio 1998 al 12 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 13 agosto 1998 al 12 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24580 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Gral, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Montesilvano (Pescara), per un massimo di 62 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1998 al 15 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 16 settembre 1998 al 15 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24581 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Lonardi, con sede in S. Pietro in Cariano (Verona) e unità di S. Pietro in Cariano (Verona), per un massimo di 100 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 luglio 1996, n. 21135.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24582 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.D.A. - Società ind. derivati di argilla, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unità di Montecorvino Rovella (Salerno), per un massimo di 32 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 28 luglio 1998 al 27 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24583 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e unità di Gardone Val Trompia (Brescia), per un massimo di 74 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1998 al 9 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24584 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Bassi autotrasporti, con sede in Milano e unità di Calenzano (Firenze), per un massimo di 52 dipendenti; Casnate con Bernate (Como), per un massimo di 9 dipendenti; Milano, per un massimo di 31 dipendenti; Piacenza, per un massimo di 2 dipendenti; Varese, per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24585 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Campolungo (Ascoli Piceno), per un massimo di 11 dipendenti; Folignano (Ascoli Piceno), per un massimo di 14 dipendenti; Forlì del Sannio (Isernia), per un massimo di 71 dipendenti; Pedrengo (Bergamo), per un massimo di 48 dipendenti; raddoppio tangenziale (Ascoli Piceno), per un massimo di 13 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 23 settembre 1998 al 22 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24586 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unità di Abano Terme (Padova), per un massimo di 573 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A5788

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 4 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di lingue e letterature straniere - lettere e filosofia e scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

L16/A - Lingua e letteratura francesce, per la disciplina «Lingua e letteratura francese»;

M06/A - Geografia, per la disciplina «Geografia»;

L09/A - Glottologia e linguistica, per la disciplina «Etnolinguistica».

Facoltà di lettere e filosofia:

L23/A - Lingua e letteratura cinese, per la disciplina «Lingua e letteratura cinese».

Facoltà di scienze politiche:

L23/A - Lingua e letteratura cinese, per la disciplina «Lingua cinese».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

98A5834

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 3 0 9 8 *

L. 1.500